



**Banca Popolare del Cassinate**  
Società Cooperativa per Azioni

scheda prodotto  
**SCONTO DI PORTAFOGLIO**  
aggiornato al 2.01.2010

## SCONTO DI PORTAFOGLIO

Edizione: **2 gennaio 2010**

### FOGLIO INFORMATIVO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	<b>BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni</b>
Sede legale ed amministrativa	Piazza Armando Diaz n.14 – 03043 Cassino (Fr)
Indirizzo telematico	<a href="mailto:info@bancapopolaredelcassinate.it">info@bancapopolaredelcassinate.it</a> <a href="http://www.bancapopolaredelcassinate.it">www.bancapopolaredelcassinate.it</a>
Codice Abi	05372
Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia	4523
Numero di iscrizione al registro delle imprese	R.E.A. n. 29595

#### CHE COSA E' LO SCONTO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Lo sconto finanziario è l'operazione con cui la banca concede, previa deduzione dell'interesse, un finanziamento al cliente a fronte del rilascio da parte di quest'ultimo di "pagherò diretti" o cambiali all'ordine della banca medesima.

#### PRINCIPALI RISCHI TIPICI

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### **Tasso d'interesse applicabile sullo sconto di effetti per importi non superiori a € 5.000,00**

Tasso nominale annuo massimo pari a **7,00%** e tasso effettivo annuo massimo pari a **19,270%**.

### **Tasso d'interesse applicabile sullo sconto di effetti per importi superiori a € 5.000,00**

Tasso nominale annuo massimo pari a **7,00%** e tasso effettivo annuo massimo pari a **8,140%**.

### **Commissione di Disponibilità Fondi**

La Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.) si applica, con periodicità trimestrale, nella misura dello **0,50%** dell'affidamento concesso, indipendentemente dal suo utilizzo. In caso di permanenza dell'affidamento per un periodo inferiore all'intero trimestre, la C.D.F. sarà calcolata in proporzione al numero di giorni di effettiva messa a disposizione del fido. L'importo complessivamente addebitato a titolo di C.D.F. non potrà comunque eccedere il limite di € 700,00 per ciascun trimestre.

### **Spese per visure immobiliari, ipotecarie e catastali**

Indipendentemente dall'esito della domanda di affidamento, per ogni richiesta la banca recupera tutte le spese per visure immobiliari, ipotecarie e catastali che si fossero rese necessarie o utili per la corretta valutazione dell'istanza.

## RECESSO E RECLAMI

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Qualora il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o sospenderla con preavviso di quindici giorni; qualora sussista un giustificato motivo, la banca ha la facoltà di recedere, dalla apertura di credito a tempo indeterminato, nonché di ridurla o di sospenderla, senza preavviso. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca, anche prima della scadenza del termine e senza preavviso, ha facoltà di recedere ovvero di ridurre o sospendere l'affidamento, al ricorrere di un giustificato motivo; analoga facoltà di recesso ha il cliente consumatore con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
3. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
4. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
5. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 4, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

5 giorni lavorativi previo azzeramento saldo debitore

### **RECLAMI**

Il cliente può presentare reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio Reclami della banca ai seguenti recapiti:

#### **Ufficio Reclami - Banca Popolare del Cassinate**

piazza Armando Diaz n. 14

03043 Cassino (FR)

tel. 0776/3171 – fax 0776/317420

e.mail [ufficio reclami@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:ufficio reclami@bancapopolaredelcassinate.it) )

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alle filiali dell'intermediario. La Guida pratica Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito della Banca [www.bancapopolaredelcassinate.it](http://www.bancapopolaredelcassinate.it) e presso tutte le filiali.
- **Ombudsman-Giurì Bancario.** Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giurì Bancario seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito della Banca [www.bancapopolaredelcassinate.it](http://www.bancapopolaredelcassinate.it) e presso tutte le filiali.

## LEGENDA

CESSIONE DI CREDITO	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
CESSIONE PRO SOLVENDO	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
NOTA DI PEGNO	E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.
SALDO CONTABILE	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
SALDO DISPONIBILE	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
TASSO DEBITORE:  -PER UTILIZZI ENTRO I LIMITI DEL FIDO  -PER UTILIZZI OLTRE I LIMITI DEL FIDO  -PER UTILIZZI SENZA FIDO	Tasso annuo con capitalizzazione <b>trimestrale</b> Il tasso effettivo tiene conto della <b>periodicità</b> delle capitalizzazioni.
COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI	La Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.) si applica, con periodicità trimestrale, nella misura dello <b>0,50%</b> dell'affidamento concesso, indipendentemente dal suo utilizzo. In caso di permanenza dell'affidamento per un periodo inferiore all'intero trimestre, la C.D.F. sarà calcolata in proporzione al numero di giorni di effettiva messa a disposizione del fido. L'importo complessivamente addebitato a titolo di C.D.F. non potrà comunque eccedere il limite di € 700,00 per ciascun trimestre.
SPESE DI LIQUIDAZIONE INTERESSI DEBITORI	Comprende le spese collegate al conteggio <b>trimestrale</b> , degli interessi debitori <b>n.b.</b> non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori